

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

(Approvato con delib. di C.C. n. 37 del 29/03/2007, immediatamente eseguibile.)

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento stabilisce gli indirizzi generali che regolano il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia rivolti ai bambini 0/3 anni presenti sul territorio dei singoli Comuni costituenti l'Associazione dei Comuni modenesi del Distretto Ceramico (di seguito denominata anche "Associazione"), ai sensi della legge regionale n. 1/2000 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e successive modificazioni ed integrazioni e dei successivi provvedimenti applicativi. Compete invece:
 - alla Giunta comunale la definizione delle linee di indirizzo relative agli aspetti organizzativi e di intervento riferiti al singolo anno scolastico;
 - al Dirigente competente per il Servizio Istruzione la determinazione di tutti gli aspetti gestionali relativi agli interventi programmati.

ART. 2 – SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA

1. L'Associazione dei Comuni modenesi del Distretto Ceramico promuove la realizzazione sul territorio del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, costituito dai nidi d'infanzia e dai servizi integrativi e sperimentali, caratterizzato:
 - da una pluralità di soggetti, pubblici e privati;
 - dalla collaborazione tra i diversi soggetti gestori, allo scopo di garantire l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la qualità e la coerenza complessive del sistema;
 - da una pluralità di opzioni, ovvero tipologie di servizio diversificate;
 - da forti caratteri unificanti, quali la omogeneità degli standards qualitativi e della progettualità, l'uniformità degli indirizzi pedagogici, la partecipazione nella gestione;
 - dalla promozione del confronto tra i genitori e dall'elaborazione della cultura dell'infanzia, realizzata anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
2. L'Associazione dei Comuni modenesi del Distretto Ceramico, inoltre, promuove e realizza la continuità dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi educativi del territorio, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia, secondo principi di coerenza ed integrazione degli interventi e delle competenze.

ART. 3 – I DIRITTI DELL'INFANZIA

1. Nell'ottica di una politica attenta ai bisogni della prima infanzia, l'Associazione dei Comuni modenesi del Distretto Ceramico riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, civili e sociali ed opera perché essi siano rispettati come persone.
2. L'Associazione dei Comuni modenesi del Distretto Ceramico riconosce e promuove i diritti dell'infanzia, così come indicati nella "Carta dei diritti", emanata dalla Commissione della Comunità Europea ed in particolare ritiene che ogni bambino abbia diritto a:

- una vita sana,
- la possibilità di esprimersi spontaneamente,
- la considerazione di se stesso come individuo,
- la dignità e l'autonomia,
- la fiducia in se stesso e il piacere di imparare,
- un apprendimento costante e un ambiente attento alle sue esigenze,
- la socialità, l'amicizia e la collaborazione con gli altri,
- pari opportunità senza discriminazioni dovute al sesso, alla razza o ad handicap,
- la valorizzazione della diversità culturale,
- il sostegno in quanto membro di una famiglia e di una comunità,
- la felicità.

ART. 4 – FINALITA' DEI NIDI D'INFANZIA

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla crescita ed all'armonico sviluppo psicofisico e sociale delle bambine e dei bambini, nel rispetto dei ritmi personali di sviluppo.
2. In particolare il nido si prefigge l'obiettivo di garantire il diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa, attraverso standard di eccellenza nella cura del bambino, nella sua formazione e socializzazione, nel sostegno alle famiglie.
3. Per realizzare il suddetto obiettivo, i Comuni costituenti l'Associazione individuano moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi ed alla loro ricettività.
4. Il progetto educativo che caratterizza ogni singolo nido è alla base delle scelte e delle attività che coinvolgono quotidianamente sia i bambini sia i loro genitori, in coerenza con il progetto pedagogico elaborato a livello di coordinamento sovracomunale.

ART. 5 – DESTINATARI DEL SERVIZIO NIDO

1. Hanno diritto a fruire dei nidi d'infanzia i bambini e le bambine d'età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolide, secondo condizioni, modalità e criteri specificati al successivo art. 23.
2. Viene favorita la frequenza e l'integrazione dei bambini disabili, portatori di handicap o in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, anche in collaborazione con i servizi competenti dell'Azienda Sanitaria locale.

ART. 6 – SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate, rispetto alle esigenze delle famiglie e dei bambini e delle bambine, i singoli Comuni costituenti l'Associazione possono organizzare servizi integrativi ai nidi, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, che possono prevedere modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate.
2. Rientrano tra i servizi integrativi i Centri per bambini e genitori, già consolidati sul territorio, che offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e gioco per i bambini, di incontro e comunicazione per gli adulti, in un'ottica di corresponsabilità tra genitori ed educatori.
3. I singoli Comuni costituenti l'Associazione si riservano di valutare l'opportunità di diversificare ulteriormente i servizi esistenti, e/o di promuovere la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, comunque al fine di una maggiore risposta ai bisogni delle famiglie.

4. Tali servizi sperimentali, a tutela dei bambini e a garanzia della qualità dei servizi, dovranno comunque essere improntati al rispetto delle normative vigenti in materia di servizi educativi per la prima infanzia ad al rispetto dei requisiti di sicurezza, salubrità, igiene.
5. In ogni caso, il progetto educativo che caratterizza ogni singolo servizio integrativo e/o sperimentale è alla base delle scelte e delle attività che coinvolgono quotidianamente sia i bambini sia i loro genitori, in coerenza con il progetto pedagogico elaborato a livello di coordinamento sovracomunale.

ART. 7 – DESTINATARI DEI SERVIZI INTEGRATIVI

1. L'accesso ai servizi integrativi comunali è aperto ai bambini ed alle bambine fino ai tre anni di età, che non sono utenti di altri servizi per la prima infanzia, secondo condizioni, modalità e criteri specificati al successivo art. 26.
2. Viene favorita la frequenza e l'integrazione dei bambini disabili, portatori di handicap o in situazione di svantaggio socio-culturale e di disagio relazionale.

ART. 8 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. I servizi educativi per la prima infanzia comunali aventi sede nel territorio dei singoli Comuni costituenti l'Associazione possono essere gestiti:
 - in forma diretta, con proprio personale;
 - in tutto o in parte da soggetti privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, con particolare riferimento alla qualità degli aspetti pedagogici ed educativi.
2. Al fine di ampliare e differenziare l'offerta, i singoli Comuni costituenti l'Associazione possono individuare forme di collaborazione con servizi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati, nei quali inserire bambini presenti nella graduatoria di ammissione ai servizi comunali. Dette forme di collaborazione, disciplinate secondo le modalità previste al successivo Titolo VII, devono comunque garantire l'inserimento dei bambini in strutture dotate di standards qualitativi corrispondenti a quanto disposto dalla L.R. 1/2000.

TITOLO II – IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 9 – IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO

1. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, è assicurato il coordinamento pedagogico dei servizi per la prima infanzia del territorio, costituito a livello intercomunale tra i Comuni dell'Associazione, mediante le forme previste dalla legge.
2. Il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità educativa degli interventi, di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale, e concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.
3. I Comuni dell'Associazione definiscono periodicamente il modello organizzativo del coordinamento pedagogico, sulla base dei servizi attivati ed in funzione delle azioni che si rende necessario attuare per promuovere il processo di miglioramento della qualità dei servizi.

ART. 10 – IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

1. I Comuni dell'Associazione promuovono il coordinamento amministrativo dei servizi per la prima infanzia del territorio, quale strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi sul piano gestionale ed amministrativo, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il coordinamento amministrativo svolge funzioni di indirizzo, programmazione e gestione dei servizi, verifica e controllo; garantisce coerenza tra le attività convenzionate e le altre, affini per materia, svolte autonomamente da ciascun Comune; cura gli aspetti amministrativi e finanziari.

TITOLO III – PROGETTO PEDAGOGICO ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 11 – IL PROGETTO PEDAGOGICO ED EDUCATIVO

1. I Comuni dell'Associazione riconoscono e condividono i criteri generali per la progettazione, realizzazione, gestione e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, quali risultano dalla normativa nazionale e regionale e dalle più accreditate teorie scientifiche in materia.
2. Nello specifico i servizi educativi dei Comuni dell'Associazione adottano un progetto pedagogico di riferimento, nel quale sono contenute le teorie psico-pedagogiche di riferimento ed enunciate le finalità dei servizi e gli strumenti adottati.
3. Il progetto pedagogico si traduce operativamente nel progetto educativo dei singoli servizi.

ART. 12 – ORGANIZZAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA

1. I Comuni dell'Associazione in relazione ai tempi di apertura possono organizzare nidi a tempo pieno e nidi a tempo parziale, garantendo per entrambe le tipologie il rispetto dei rapporti numerici tra adulti e bambini previsti dalla vigente normativa; in entrambe le tipologie sono garantiti inoltre i servizi di mensa e riposo.
2. I Comuni dell'Associazione in relazione alla ricettività possono organizzare anche micro-nidi, secondo quanto disciplinato dalle disposizioni regionali vigenti in materia.
3. Il numero di posti annualmente assegnabile nelle due diverse tipologie orarie è individuato sulla base delle iscrizioni, dell'età dei bambini, della formazione delle sezioni e di altri criteri organizzativi, nell'ottica della maggior risposta possibile, pur nel mantenimento di uniformi standards qualitativi del servizio.
4. I singoli Comuni dell'Associazione disciplinano criteri e modalità in base a cui gli utenti possono richiedere e/o modificare la tipologia oraria prescelta.
5. Il nido si articola in sezioni, unità spaziale ed organizzativa minima e punto di riferimento per l'assegnazione del numero dei bambini e delle dotazioni di personale educatore e di personale addetto ai servizi generali.
6. La formazione delle sezioni risponde a criteri di flessibilità e tiene conto in via prioritaria:
 - dei posti disponibili;
 - dell'età dei bambini;
 - di altri criteri eventualmente definiti da ciascun Comune in base all'organizzazione annuale dei servizi.

ART. 13 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI

1. I Comuni dell'Associazione organizzano il servizio di centro per bambini e genitori, quale tipologia di servizio che risponde alla richiesta di stimolo ed alla crescita

cognitiva e sociale dei bambini non utenti del nido, quale servizio di incontro e scambio tra genitori e figli e confronto, comunicazione e scambio per gli adulti.

2. Il centro per bambini e genitori è organizzato in gruppi di bambini in relazione alla fascia di età.
3. Il numero di posti annualmente assegnabili è individuato sulla base dell'età dei bambini per i quali è stata presentata domanda di ammissione, della formazione dei gruppi, della ricettività del servizio e di altri criteri organizzativi, nell'ottica della maggior risposta possibile, pur nel mantenimento di uniformi standards qualitativi del servizio.
4. L'educatore è la figura di riferimento per i bambini e i loro genitori, ed insieme a questi ultimi organizza e gestisce la vita del centro per rispondere alle differenti esigenze degli utenti del servizio.
5. I bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto (genitore, nonno, baby sitter, ecc.) che rimane al centro durante il funzionamento del servizio.
6. L'adulto/accompagnatore:
 - è responsabile del proprio bambino e corresponsabile dei bambini presenti al centro;
 - partecipa attivamente alle attività proposte;
 - collabora al riordino dei materiali.
7. I Comuni dell'Associazione attivano e gestiscono in forma associata il centro per bambini e genitori anche in ambiente ospedaliero, con adeguamento degli standards organizzativi sopraelencati alle esigenze dei bambini e alle peculiarità della struttura ospitante. In particolare, il centro per bambini e genitori ospedaliero è aperto gratuitamente a tutti i bambini ricoverati.
8. I Comuni dell'Associazione si riservano di valutare l'opportunità di attivare ulteriori e diversificati servizi integrativi, nel rispetto del disposto della legge regionale n. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dei successivi provvedimenti applicativi e del presente regolamento.

ART. 14 – CALENDARIO ANNUALE E ORARIO DI APERTURA DEI SERVIZI

1. I Comuni dell'Associazione stabiliscono annualmente il calendario delle attività dei servizi per la prima infanzia, ne determinano i giorni di chiusura e di apertura e l'orario di funzionamento giornaliero, nel rispetto di quanto disposto dal vigente CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali; normalmente i servizi sono aperti nel periodo settembre/giugno.

ART. 15 – PROLUNGAMENTO ORARIO

1. Il servizio di prolungamento orario può essere attivato nelle sezioni di nido a tempo pieno, ad integrazione del normale orario di funzionamento giornaliero del nido ed a fronte di comprovate esigenze lavorative di entrambi i genitori; per provare l'effettiva necessità del servizio, insieme alla domanda di iscrizione il genitore dovrà rilasciare dichiarazione attestante le esigenze lavorative e gli orari di lavoro di entrambi i genitori.
2. Al servizio di prolungamento orario i bambini possono essere ammessi soltanto dopo il compimento del primo anno di età.
3. Il prolungamento orario si configura come servizio socio-educativo a domanda individuale distinto dal servizio nido; annualmente ciascun Comune dell'Associazione provvede a determinarne nel dettaglio l'organizzazione e le rette di frequenza.
4. Il prolungamento può essere attivato sui singoli servizi soltanto in presenza di un congruo numero di domande di iscrizione annualmente stabilito.

ART. 16 – AFFIDAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI

1. I bambini non possono essere ritirati da estranei. Qualora i genitori non siano in grado di provvedere personalmente possono autorizzare altro familiare o adulto delegato, purché maggiorenne, dandone informazione preventiva al personale educatore e sottoscrivendo apposita dichiarazione.

ART. 17 – ACCESSO AI LOCALI

1. I genitori dei bambini iscritti o chi ne fa le veci accedono ai locali sedi dei servizi per l'affidamento ed il ritiro nonché ogniqualvolta lo ritengano necessario, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del servizio.
2. I locali sedi dei servizi possono essere utilizzati, negli orari di apertura, per lo svolgimento delle attività educative e per ogni altra attività del personale in servizio, necessaria alla progettazione ed alla realizzazione del progetto educativo.
3. Ogni altra attività proposta, che preveda l'utilizzo dei locali, sarà valutata dal Servizio Istruzione del Comune competente per territorio, che concorderà con gli utilizzatori le eventuali modalità di utilizzo.

ART. 18 – TUTELA DELLA SALUTE DEI BAMBINI

1. I Comuni dell'Associazione collaborano con l'Azienda USL del territorio al fine della tutela della salute e del benessere dei bambini all'interno dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. Fino ad un anno di età viene osservata la dieta predisposta dal pediatra; dopo l'anno di età vengono adottate le tabelle dietetiche approvate dal competente servizio dell'Azienda USL locale, che prevedono l'introduzione di prodotti biologici e l'impiego di materie prime conformi alle normative vigenti in materia di alimenti destinati a bambini e lattanti.
3. Il servizio di ristorazione, calibrato dal punto di vista dietetico e nutrizionale ed attento alle particolari esigenze dei bambini, si pone anche l'obiettivo di promuovere abitudini alimentari corrette, in collaborazione con le famiglie e nel rispetto delle loro posizioni etiche o religiose.
4. I Comuni dell'Associazione recepiscono e si impegnano a far rispettare a tutti gli utenti il Regolamento Sanitario dei servizi per la prima infanzia formulato dall'Azienda USL per la prevenzione e la cura delle diverse malattie che interessano i bambini frequentanti i servizi educativi.
5. I Comuni dell'Associazione garantiscono inoltre il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, in relazione alle strutture, al personale, agli utenti dei servizi.

ART. 19 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. I Comuni dell'Associazione garantiscono la tutela dei dati personali ed eventualmente sensibili e/o giudiziari relativi agli utenti ed alle loro famiglie, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
2. I dati personali, sensibili e/o giudiziari eventualmente forniti saranno trattati dal singolo incaricato limitatamente al perseguimento delle finalità ed in relazione al procedimento per il quale sono stati forniti.

ART. 20 – TRASPARENZA E QUALITÀ DEI SERVIZI

1. I Comuni dell'Associazione, insieme agli operatori ed alle famiglie, si impegnano a garantire un servizio di qualità, sia attenendosi agli standard qualitativi previsti dalla normativa regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia, sia definendo propri standard e obiettivi da perseguire, promuovendo periodiche forme di autovalutazione e di monitoraggio della qualità percepita.

2. Viene garantita inoltre la formazione permanente del personale operante nei nidi e nei servizi integrativi e l'organizzazione di iniziative culturali rivolte ai genitori.
3. I Comuni dell'Associazione si impegnano inoltre, mediante la periodica revisione della "Carta dei servizi educativi per la prima infanzia", a farsi garanti del servizio reso ed a regolare e rendere trasparenti i rapporti tra Amministrazione ed utenti.

TITOLO IV – L'ACCESSO AI SERVIZI

ART. 21 – OFFERTA E SCELTA

1. I Comuni dell'Associazione favoriscono l'accesso e la scelta dei servizi per la prima infanzia fra tutte le strutture e le tipologie di servizi presenti sul territorio di residenza.
2. Il diritto di scelta da parte degli utenti viene rispettato tenendo conto della graduatoria, nei limiti della capienza di ciascuna struttura, compatibilmente con il Progetto Pedagogico e con l'organizzazione dei vari servizi.

ART. 22 – AMMISSIONE AL NIDO D'INFANZIA

1. Sono prioritariamente ammessi ai nidi aventi sede nel territorio di ciascun Comune dell'Associazione i bambini residenti nel territorio di quel Comune che, alla data d'inizio di frequenza, abbiano compiuto il terzo mese di vita e non superato il terzo anno d'età.
2. Le domande dei non residenti possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti e siano ancora disponibili ulteriori posti, secondo modalità e criteri indicati dal singolo Comune.
3. Per l'ammissione ai nidi occorre presentare domanda di iscrizione presso il Comune di competenza, come sopra individuato; annualmente, con apposita informazione, inviata a tutte le famiglie residenti, vengono resi noti i periodi di apertura e le modalità di presentazione delle domande di ammissione.
4. Ciascun Comune provvede alla pubblicazione di una graduatoria ai sensi del successivo art. 23.
5. Gli elenchi dei bambini iscritti sono trasmessi al competente Servizio dell'Azienda USL locale per la verifica dell'effettuazione delle vaccinazioni previste in relazione all'età. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione del bambino al nido.

ART. 23 – CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE AL NIDO

1. La graduatoria di ammissione viene approvata con determinazione dirigenziale a chiusura del periodo delle iscrizioni. Eventuali integrazioni o riaperture dei termini per le iscrizioni potranno essere valutate dal singolo Comune qualora se ne ravvisi l'opportunità.
2. La graduatoria, redatta separatamente per anno di nascita e/o per tipologia oraria, viene elaborata attribuendo punteggi differenziati alle condizioni della famiglia del richiedente, con particolare riferimento a:
 - condizioni del bambino per cui si richiede il servizio,
 - dimensione, composizione e condizioni del nucleo familiare e della rete parentale del bambino,
 - tipo e condizioni di lavoro dei genitori,
 - condizioni economiche del nucleo familiare.
3. La graduatoria è il risultato dell'applicazione dei criteri di cui al comma precedente, nel seguente ordine di priorità e secondo criteri di gradualità in base alle condizioni specifiche, disciplinate nei provvedimenti applicativi di cui all'art. 1:
 - bambini che presentano handicap psico-fisici opportunamente certificati,

- bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso,
 - bambini conviventi con un solo adulto,
 - bambini i cui genitori sono entrambi occupati, tenendo conto degli orari di lavoro, del tipo e delle condizioni di lavoro,
 - bambini aventi un solo genitore occupato, tenendo conto degli orari di lavoro, del tipo e delle condizioni di lavoro,
 - valutazione della rete parentale in grado di supportare la famiglia nella custodia dei bambini o impossibilitata totalmente o parzialmente a farlo per motivi quali età, lavoro, stato di salute psico-fisica, lontananza,
 - a parità di punteggio, situazione economica inferiore.
4. I predetti criteri saranno disciplinati e potranno essere ulteriormente integrati con provvedimento dirigenziale all'atto dell'apertura delle iscrizioni e saranno resi noti alle famiglie.
 5. Le famiglie saranno invitate, all'atto dell'iscrizione, alla compilazione di una scheda informativa contenente gli elementi utili al fine della valutazione della domanda.

ART. 24 – MODALITÀ DI AMMISSIONE AL NIDO

1. La data di inizio di ogni inserimento è programmata scaglionando le ammissioni, tenendo conto, di norma, dell'ordine di graduatoria, secondo modalità definite dal singolo Comune dell'Associazione.
2. I figli ed i nipoti di dipendenti in servizio presso un nido non possono essere assegnati al medesimo plesso.
3. L'inserimento dei bambini con handicap avviene con la necessaria collaborazione del competente servizio ASL.
4. Il posto assegnato al nido dà diritto all'utilizzo del servizio fino alla conclusione dell'anno scolastico in cui il bambino compie 3 anni di età o fino a rinuncia da parte degli utenti, secondo modalità indicate al successivo art. 27.
5. In caso di assenze ingiustificate superiori a 30 giorni consecutivi, il bambino può essere dichiarato decaduto dal servizio, previa comunicazione scritta inviata alla famiglia.

ART. 25 – MODALITÀ DI INSERIMENTO AL NIDO

1. L'accoglienza al nido dei nuovi utenti viene garantita secondo criteri di gradualità ed a piccoli gruppi, mettendo in atto procedure di inserimento mirate e prestando particolare attenzione a situazioni di criticità ed a bambini in difficoltà.
2. Gli operatori dei nidi d'infanzia si impegnano a creare le condizioni per un buon inserimento del bambino nella fase iniziale della sua frequenza, mediante specifici progetti ed interventi.
3. In considerazione dell'importanza delle prime fasi di accoglienza al servizio, le famiglie si impegnano nella realizzazione del processo di inserimento e ambientamento del bambino, affiancandolo secondo modalità e tempi definiti dal singolo Comune dell'Associazione.

ART. 26 – AMMISSIONE AL CENTRO PER BAMBINI E GENITORI

1. Sono prioritariamente ammessi ai centri per bambini e genitori aventi sede nel territorio di ciascun Comune dell'Associazione i bambini residenti nel territorio di quel Comune, di età non superiore ai 36 mesi, che non frequentino altri servizi educativi.
2. Nel caso residuino posti disponibili, possono iscriversi anche bambini residenti in altri Comuni, di età non superiore ai 36 mesi, purché non frequentanti altri servizi 0/3 anni.

3. Il posto assegnato dà diritto al servizio fino alla conclusione dell'anno scolastico di riferimento e, in ogni caso, non oltre l'anno scolastico in cui il bambino compie i tre anni di età.
4. Annualmente, con apposita informazione inviata a tutte le famiglie, vengono resi noti i periodi di apertura e le modalità di presentazione delle domande di ammissione.
5. Qualora le domande di iscrizione superino i posti disponibili, il Servizio Istruzione di ciascun Comune dell'Associazione provvede all'elaborazione di una graduatoria di ammissione, sulla base dei criteri di seguito indicati in ordine di priorità:
 - bambini che presentano handicap psico-fisici opportunamente certificati,
 - bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso,
 - bambini conviventi con un solo adulto, secondo criteri di gradualità in base alle condizioni specifiche, disciplinate nei provvedimenti applicativi di cui all'art. 1,
 - altri bambini secondo l'ordine di presentazione delle domande.
6. I predetti criteri potranno essere ulteriormente integrati con provvedimento dirigenziale all'atto dell'apertura delle iscrizioni e saranno resi noti alle famiglie.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al Centro per bambini e genitori organizzato in ambito ospedaliero, al quale i bambini ricoverati hanno comunque diritto.

ART. 27 – RINUNCIA E RITIRO DAI SERVIZI

1. Per coloro che intendono rinunciare al posto assegnato o ritirare il bambino dal servizio, è fatto obbligo di presentare al Comune di riferimento domanda di ritiro/rinuncia, con le modalità, condizioni e termini stabiliti dai singoli Comuni dell'Associazione.

TITOLO V – LA PARTECIPAZIONE

ART. 28 – MODALITA' E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. I Comuni dell'Associazione gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia garantendone il coordinamento con gli altri servizi educativi ed interventi sociali presenti sul territorio e favorendo la partecipazione attiva dei genitori e degli operatori nella prospettiva dell'interazione fra istituzione educativa ed ambiente sociale, attraverso gli organismi di partecipazione.
2. Il dialogo ed il coinvolgimento delle famiglie completa una proposta formativa e culturale che persegue l'affermazione dei diritti dell'infanzia e crea i presupposti per un coinvolgimento attivo dei genitori nella realizzazione dei servizi.
3. L'Amministrazione Comunale fornisce agli organismi di partecipazione ed ai genitori in genere un adeguato flusso di informazioni sia sugli aspetti educativi e pedagogici, sia sugli aspetti organizzativi, affinché siano in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di partecipazione.

ART. 29 – ASSEMBLEA DEI GENITORI

1. L'assemblea generale è costituita dai genitori dei bambini frequentanti i servizi e dal personale in essi operante.
2. Si riunisce di norma all'inizio dell'anno scolastico e coinvolge tutto il personale e tutti i genitori dei bambini nuovi iscritti. In corso d'anno scolastico può essere convocata dal Servizio Istruzione, dal collettivo dei nidi, o su richiesta dei genitori, previo accordo con il Comitato di Gestione, ogniqualvolta se ne ravveda la necessità.

3. L'assemblea, in quanto organo privilegiato di partecipazione, discute i problemi generali del servizio, ovvero, anche con la presenza di esperti e/o del coordinatore pedagogico, aspetti particolari inerenti a tematiche educative.

ART. 30 – INCONTRI DI SEZIONE E COLLOQUI INDIVIDUALI

1. Il personale educativo di ogni sezione convoca periodicamente i genitori dei bambini ammessi alla sezione per presentare, discutere, verificare lo svolgimento delle attività educative e la programmazione delle stesse, avendo cura di fornire ai genitori ogni strumento atto a favorire una partecipazione attiva.
2. Prima dell'inizio dell'inserimento e nel corso dell'anno scolastico, il personale educativo concorda con i genitori colloqui individuali, finalizzati ad un approfondito scambio di conoscenze sulle abitudini, sullo sviluppo e l'apprendimento cognitivo e sociale del bambino.

ART. 31 – IL COMITATO DI GESTIONE

1. Al fine di assicurare trasparenza e partecipazione nella gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, è istituito un Comitato di Gestione riferito ai nidi e servizi integrativi gestiti dal Comune in forma diretta ed un analogo Comitato di Gestione per i servizi in gestione a terzi, ad accezione del Centro per bambini e genitori istituito in ambito ospedaliero.
2. Il Comitato di gestione è così composto:
 - un referente amministrativo dei servizi educativi per la prima infanzia,
 - n. 2 genitori rappresentanti per ogni sezione di nido,
 - n. 2 genitori rappresentanti per ogni gruppo o unità organizzativa dei servizi integrativi,
 - n. 1 rappresentante del personale educatore per sezione,
 - n. 1 rappresentante del personale addetto ai servizi generali per ogni servizio.
3. Qualora per le tematiche trattate se ne ravvisi l'opportunità, parteciperanno alle riunioni del Comitato di Gestione il Sindaco e/o uno o più membri della giunta.
4. Il Comitato di Gestione può aprire gli incontri alla partecipazione e al contributo di altri soggetti esterni, collaboratori del servizio.
5. Il Comitato di Gestione è nominato con determina dirigenziale all'apertura dell'anno scolastico, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'assemblea dei genitori, dal collettivo degli operatori e dagli incontri di sezione.
6. Nella prima riunione, il Comitato di Gestione elegge il presidente scelto tra i rappresentanti dei genitori.
7. Il Presidente, in accordo con il Servizio Istruzione del Comune, convoca le riunioni del Comitato, fissa l'ordine del giorno e verifica l'esecuzione delle decisioni del Comitato.
8. Delle riunioni del Comitato viene redatto un verbale da conservare agli atti.
9. I Comitati, per particolari esigenze dell'Amministrazione Comunale, possono essere convocati simultaneamente dal Servizio Istruzione.

ART. 32 – FUNZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di gestione rappresenta un momento di autonoma elaborazione sui temi che il funzionamento e la gestione sociale dei servizi propongono, sottolineando così i valori della partecipazione democratica e gli aspetti positivi che, grazie all'apporto pluralistico di tutte le rappresentanze coinvolte, recheranno vantaggio alla vita ed alla funzionalità del servizio stesso.
2. Svolge un'attività consultiva nell'ambito dell'organizzazione dei servizi. In particolare sono compiti del Comitato:
 - partecipare all'attuazione del progetto educativo del servizio;

- formulare proposte relative al funzionamento del servizio;
- promuovere incontri di sezione con i genitori al fine di ottenere un più stretto rapporto tra le famiglie e il servizio;
- formulare proposte di incontri e/o corsi rivolti ai genitori su temi di interesse comune.

TITOLO VI – LE PROFESSIONALITÀ E LE COMPETENZE

ART. 33 – PERSONALE DEI SERVIZI

1. Il funzionamento dei servizi per la prima infanzia comunali, sia in gestione diretta, sia in gestione a terzi, è assicurato dal personale educatore, dal personale addetto ai servizi generali e dal personale amministrativo del Servizio Istruzione di ciascun Comune dell'Associazione, con funzioni di staff e di coordinamento.
2. All'interno del Servizio Istruzione il Dirigente competente individua il coordinatore amministrativo dei servizi per la prima infanzia che sovrintende all'organizzazione e gestione dei servizi stessi, in collaborazione con il coordinatore pedagogico ed il coordinamento intercomunale.
3. I servizi per la prima infanzia ed il Servizio Istruzione che li coordina rientrano nell'area dei servizi socio-educativi.

ART. 34 – COMPITI DEL PERSONALE

1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed all'educazione dei bambini ed alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi.
2. In particolare, per quanto riguarda i servizi integrativi, gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.
3. Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia, riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano col personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici ed al buon funzionamento dell'attività del servizio; svolgono inoltre compiti relativi alla predisposizione e distribuzione del vitto.
4. Tutto il personale dei servizi garantisce un'attiva partecipazione ai processi educativi nell'interazione coi bambini ed i genitori, mediante i propri modelli comportamentali e, nel rispetto delle specifiche competenze, opera per il fine comune del benessere del bambino.

ART. 35 – RAPPORTO NUMERICO TRA PERSONALE E BAMBINI

1. Il rapporto numerico tra personale educatore e bambini all'interno dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi è definito dalla direttiva del Consiglio Regionale in attuazione della legge regionale n. 1/2000.
2. Al fine di non compromettere il rapporto numerico, viene assicurata la necessaria sostituzione del personale temporaneamente assente da effettuarsi mediante figure di identica qualifica e profilo professionale, a condizione che la presenza effettiva dei bambini, in caso di assenza dell'educatore, sia realmente tale da compromettere detto rapporto numerico.
3. Per facilitare l'integrazione dei bambini in situazione di handicap ed in relazione al numero ed alla gravità dei casi, viene prevista la presenza di un educatore di aiuto alla sezione o di una unità di personale di sostegno educativo/assistenziale al bambino o, in alternativa, viene stabilita la riduzione del numero dei bambini nella sezione.

ART. 36 – IL COLLETTIVO E L'INTERCOLLETTIVO DEGLI OPERATORI

1. Il personale dei servizi opera secondo il metodo del lavoro di gruppo ed i principi di una fattiva collegialità, collaborando strettamente con le famiglie per garantire la continuità educativa degli interventi e la reale integrazione dei diversi ruoli presenti nel servizio.
2. A tal fine sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione delle indicazioni metodologiche ed operative.
3. E' denominato "collettivo" l'insieme degli operatori della singola sezione e/o dei singoli servizi: il collettivo si riunisce periodicamente nelle sue diverse composizioni, per progettare e verificare lo svolgimento delle attività educative.
4. E' denominato "intercollettivo" l'insieme di tutti gli operatori di tutti i servizi. Si riunisce periodicamente al fine di raccordare le diverse esperienze e rivedere l'intera organizzazione dei servizi.
5. All'intercollettivo possono partecipare anche i collettivi dei servizi gestiti da terzi, qualora se ne ravveda la necessità.

ART. 37 – I COORDINATORI PEDAGOGICI

1. I Comuni dell'Associazione assicurano il coordinamento pedagogico dei servizi educativi comunali per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, denominate "coordinatori pedagogici".
2. I coordinatori pedagogici svolgono compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità dei servizi, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di servizi innovativi, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

TITOLO VII - RAPPORTI CON I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI

ART. 38 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO

1. I Comuni dell'Associazione regolano, mediante apposita disciplina della Giunta comunale, le competenze dei singoli Comuni in materia di servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati, nell'ambito del quadro normativo vigente, con particolare riferimento alle funzioni di rilascio delle autorizzazioni al funzionamento, di vigilanza e controllo.
2. I Comuni dell'Associazione si riservano di provvedere con apposito atto della Giunta comunale alla disciplina relativa all'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia, se necessario, a seguito dell'emanazione delle specifiche disposizioni regionali in materia.

ART. 39 – RAPPORTI CONVENZIONALI

1. Al fine di realizzare l'integrazione e l'efficace collaborazione tra servizi pubblici e servizi per la prima infanzia gestiti da enti o soggetti privati, di ampliare l'offerta, la rete ed il coordinamento di tali servizi, garantendo al contempo la qualità e la coerenza del sistema educativo, i Comuni dell'Associazione possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente.

2. Nelle more dell'emanazione della disciplina regionale relativa all'accreditamento dei servizi per la prima infanzia, l'autorizzazione al funzionamento rappresenta condizione necessaria per eventuali convenzioni con i Comuni, che tuttavia potranno essere concluse soltanto se i soggetti privati possiedono comunque i requisiti previsti dalla legge per l'accreditamento. A tale fine è competente il Comune nel cui territorio ha sede il servizio.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo regolamentano i rapporti tra singolo Comune e privato gestore del servizio educativo per la prima infanzia. Nell'ambito di tali convenzioni viene in particolare garantita agli utenti parità di trattamento rispetto ai servizi comunali, anche in termini di rette, di benefici economici sulla base dell'ISEE del nucleo familiare, di modalità e tempi di pagamento.

TITOLO VIII – CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEI SERVIZI

ART 40 – RETTE DI FREQUENZA

1. Le famiglie degli utenti dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al presente regolamento partecipano alla copertura dei costi dei servizi mediante il pagamento di una quota di cui annualmente i singoli Comuni dell'Associazione stabiliscono l'ammontare, la periodicità, le modalità di riscossione ed ogni altro elemento.
2. Nel rispetto dei necessari equilibri di bilancio, ed in applicazione della normativa vigente in merito all'erogazione di prestazioni sociali agevolate, i Comuni dell'Associazione mantengono una politica tariffaria dei servizi per la prima infanzia attenta ai bisogni delle famiglie.